

ici question. Je prie M. le ministre de l'intérieur de vouloir me donner quelque réponse.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo doversi unicamente rispondere al dubbio mosso dal deputato D'Aviernoz, che quanto alle istituzioni le quali hanno delle amministrazioni stabilite per testamento esse non sono comprese nella presente legge; poichè l'editto del 1836 le ha mantenute e conservate, rispettando la volontà del testatore; poichè non vi furono assoggettate fin ad ora, non lo saranno certo con la presente legge.

D'AVIERNOZ. Je demande la parole.

TECCHIO. Domando la parola per l'ordine della discussione, volendo far osservare che non abbiamo per niente inteso le parole del signor ministro dell'interno. Mi sembra che esso parlasse d'eccezioni. Questo è un fatto troppo importante, che noi non dobbiamo ignorare.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il deputato D'Aviernoz chiedeva, se due o tre istituzioni pie di Ciamberti fossero o no comprese in quest'articolo di legge, e citava delle istituzioni che hanno particolari amministrazioni determinate fin dagli atti di fondazione.

Io rispondeva che se vi hanno amministrazioni particolari stabilite da fondatori, queste non furono intaccate dall'editto del 1836. Osservava inoltre che le istituzioni di cui parla il deputato D'Aviernoz, se non si trovano già colpite da tale editto, non lo sono dalla presente legge, che solamente si estende agli istituti di carità e beneficenza, retti nella parte economica da corporazioni religiose.

Presidenza del vice-presidente DEMARCHI.

(Il presidente Pinelli va a prendere posto sugli stalli dei deputati, ed ascende allo scanno presidenziale il vice-presidente Demarchi.)

PINELLI Essendo convenevole il dare uno schiarimento intorno le interrogazioni fatte dal generale D'Aviernoz, e siccome di questa legge mi occupai anche quando ero al Ministero, così ho creduto di essere in caso di schiarire questo dubbio. La legge del 1836 non varia essenzialmente il modo d'amministrazione; stabilisce unicamente alcune forme colle quali si deve procedere alla liquidazione ed all'accertamento della contabilità delle opere pie ed alla formazione del bilancio, ed anche alla tenuta della contabilità.

Però da questa regola generale data dalle patenti del 1836 erano eccettuati alcuni stabilimenti; altri in ragione delle persone che amministravano; altri in ragione della dignità, per così dire, della città in cui erano stabiliti; altri finalmente in ragione della protezione immediata, di cui godevano, di S. M.

Erano eccettuati da questo modo di tenere la contabilità e di stabilire il loro bilancio gli istituti che erano retti da corporazioni religiose, e questi erano quelli che ho accennato eccettuati per ragione delle persone che tenevano l'amministrazione. Erano poi eccettuati per ragione di dignità della città gli istituti che erano stabiliti nella città di Torino, di Genova e di Ciamberti, ma questi avevano poi delle Giunte speciali, le quali esaminavano i loro conti e li mandavano direttamente al Ministero dell'interno. Finalmente eranvi quei tali istituti che erano posti sotto il patrocinio speciale del Re, e questi mandavano i loro conti direttamente al Ministero, e venivano così approvati. Ora la legge che si viene proponendo toglie questa differenza di formare il bilancio e di stabilire la loro contabilità, e di liquidare i conti, perchè sottopone

tutte queste opere pie al diritto comune portato dall'editto del 1836.

Quindi venendo all'interrogazione fatta dal signor generale D'Aviernoz, rispondo: in quanto riguarda al personale dell'amministrazione, questa legge non porta nessuna variazione al personale degli istituti, sia che si parli di quelli fondati dal testamento del generale De Boigne, come di qualunque altro istituto che vi sia in Ciamberti che, dalle disposizioni che lo fondarono, avesse avuto un'amministrazione nominata dallo stesso fondatore, perchè, come dissi, non si porta nessuna variazione; bensì questi stessi istituti sono obbligati a mandare i loro conti e conformare la tenuta della loro contabilità secondo le norme portate dalla legge del 1836, e sono tenuti a far verificare ed approvare il loro bilancio, come i loro conti, nella stessa guisa di tutte le altre opere pie, dalle Giunte provinciali che sono stabilite dalla legge del 1836.

Quindi io credo di avere con ciò tolto ogni dubbio al generale D'Aviernoz intorno alle interrogazioni da esso emesse.

JACQUEMOUR GIUSEPPE. Aux observations qui viennent d'être faites par l'honorable député Pinelli j'ajouterai quelques éclaircissements en point de fait qui parviendront, je l'espère, à dissiper les doutes de l'honorable député D'Aviernoz.

A teneur de l'article 21 de la loi du 24 décembre 1836, une Commission spéciale composée de l'évêque, de l'intendant et de cinq membres nommés par le Roi était chargée de procéder à l'examen des comptes des établissements de charité et de bienfaisance de la province, et à la vérification des pièces justificatives présentées à l'appui. Mais, suivant l'article 28 de cet édit, les comptes des administrations des institutions de bienfaisance des villes de Chambéry, Turin et Gènes n'étaient pas soumis à la Commission énoncée à l'article 21, et ils devaient être examinés par une Junte composée de l'archevêque et des personnes nommées par le Roi. Or, j'ai pu remarquer à Chambéry que c'était ordinairement les mêmes personnes, qui faisaient partie de la Commission énoncée à l'article 21 et de la Junte énoncée à l'article 28, en vertu de deux billets royaux différents. J'ai eu l'honneur, pendant plus de dix ans, de faire partie de ces deux Commissions, et j'ai l'intime conviction que les établissements de charité de la Savoie n'éprouveront aucun préjudice, quand bien même ces comptes seront soumis à l'examen d'une Commission unique, ainsi que la propose l'article 1^{er} du projet de loi en discussion.

TECCHIO. Oltre le esenzioni che furono indicate dal deputato Pinelli, ne trovo all'articolo 35 dell'editto del 1836 un'altra, la quale è così concepita:

« Sulla proposizione del nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno ci riserviamo di dispensare da tutti o da una parte degli obblighi e delle formalità prescritte dal presente editto le persone che, avendo fondato un istituto di carità, ne ritenessero esse medesime personalmente ed esclusivamente l'amministrazione. »

Ora io dorando al Ministero se anche dopo questa nuova legge egli intenda che sia riservato al Governo di dispensare dalla osservanza dell'editto 1836 le persone che hanno fondati istituti e che sono contemplate nel citato articolo 35.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sembra che si debba rispondere affermativamente, perchè si tratta soltanto di un'esenzione durante la vita del testatore.

PINELLI. L'idea che regolò la legge del 1836 a questo proposito si fu precisamente perchè siccome si trattava soltanto di un'esenzione che durava pendente la vita del fonda-